

COMUNE DI ANDRANO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.P.

Definizioni generali

Ambito portuale

L'ambito portuale è rappresentato dallo specchio acqueo e dalle aree a terra (banchine ed altri spazi funzionali alla struttura) ed è sottoposto specificamente alle prescrizioni e norme del PRP, oltre a quelle di carattere generale dettate dalla legislazione statale, dalla legislazione regionale e dai provvedimenti ministeriali di competenza ovvero dalle ordinanze della Capitaneria di Porto di Gallipoli o sue locali diramazioni.

Area funzionale

Porzione del sottoambito caratterizzata dalla omogeneità delle funzioni portuali previste o già esistenti.

Destinazione d'uso di un'area

Riguarda l'insieme delle possibili destinazioni consentite per ciascuna area funzionale, al di fuori delle quali non è consentita altra destinazione, salvo procedimento di variante, secondo legge.

Destinazione d'uso di un edificio e/o di un manufatto.

Riguarda le possibili attività ammesse per un edificio e/o manufatto situati all'interno della area portuale.

Banchina

Opera del porto destinata funzionalmente all'ormeggio delle imbarcazioni ed alla circolazione pedonale funzionale alle attività ammesse. La banchina, in linea generale, delimita il perimetro interno del bacino portuale e costituisce strutturalmente l'opera che sostiene i retrostanti terrapieni e piazzali.

Canale d'accesso al porto

Canale esterno allo specchio acqueo del porto, che lo collega al mare aperto, con fondali idonei al pescaggio massimo delle imbarcazioni accessibili all'interno del porto.

Canali di manovra

Canali interni allo specchio acqueo del porto che consentono le manovre delle imbarcazioni e il loro accesso ai rispettivi posti barca.

Cerchio di evoluzione

Spazio interno al bacino portuale destinato alle manovre d'inversione di marcia o variazione di rotta delle imbarcazioni.

Imboccatura del porto

Sezione di ingresso allo specchio acqua protetto compreso tra i moli.

Pedana

Struttura amovibile destinata eventualmente alla sosta e su cui possono essere eventualmente posizionate le relative attrezzature strumentali all'area portuale.

Posto barca

Porzione dello specchio acqueo, adiacente ad una banchina o ad un pontile, dotata delle necessarie attrezzature, destinata all'ormeggio di una imbarcazione/natante.

Struttura Precaria Stagionale

Manufatto appositamente autorizzato e che viene rimosso totalmente alla fine della stagione estiva.

Struttura Permanente

Manufatto autorizzato di facile amovibilità ovvero stabile, che assolve a funzioni di carattere permanente e che rimane allocato anche durante la stagione invernale.

Struttura Edilizia Stabile

Opere risultanti stabilmente infisse al suolo.

Specchio acqueo

Superficie acquea di bacino protetto, comprendente posti barca, canali e spazi di manovra, cerchi di evoluzione, zone particolari riservate al rifornimento di combustibili, all'ormeggio di mezzi di soccorso e di sorveglianza, alle imbarcazioni dedicate alla pesca, ecc.

Costone Roccioso

Rilievo spigoloso naturale che funge da protezione del porto dal moto ondoso del mare.

Stalli per diversamente abili

Parcheggio riservato alla sosta dei veicoli per persone diversamente abili.

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

Il Piano Regolatore del Porto e le presenti Norme Tecniche di Attuazione disciplinano le destinazioni e l'uso delle aree demaniali marittime ricomprese nell'ambito portuale per come delimitato nella planimetria di inquadramento allegata al Piano nonché le attività che si svolgono all'interno della predetta struttura portuale, fatte salve le specifiche competenze della Autorità Marittima facenti capo alla Capitaneria di Porto di Gallipoli. In particolare concorre con le presenti norme la disciplina dettata dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli con il "*Regolamento per l'esercizio di attività nell'ambito dei porti e del demanio marittimo, ricadenti nella giurisdizione territoriale del comparto marittimo di Gallipoli*" approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 15/2016 del 23.2.2016.

Articolo 2

(Suddivisione aree)

Le aree demaniali marittime (superficie terrestre e specchio acqueo) insistenti nell'ambito portuale sono suddivise in relazione alla loro destinazione d'uso ed individuate specificatamente negli elaborati del P.R.P.:

- a. Area operativa riservata a viabilità e parcheggio temporaneo (OP1);

- b. Aree complementari riservate ai servizi del porto (AC);
- c. Area operativa destinata all'ormeggio di unità da diporto specchio acqueo e relativi tratti di banchina (PO);
- d. Area operativa destinata esclusivamente ad alaggio e varo (OP2);
- e. Area operativa riservata alla pesca professionale (TP);
- f. Area operativa riservata alle unità della Capitaneria di Porto e delle altre forze di polizia ed ai mezzi di soccorso (FP);
- g. Area operativa riservata alle unità da noleggio (UN);
- h. Area operativa riservata alle unità in transito (UT);
- i. Specchio acqueo libero (SPL);
- j. Isola ecologica (IS);
- k. Area di integrazione città-porto;
- l. Stalli per diversamente abili (PH);
- m. Area riservata esclusivamente ad alaggio e varo (SC);
- n. Area di banchina riservate alle sole attività portuali;
- o. Viabilità di accesso al porto;
- p. Parcheggio del porto;
- q. Costone roccioso.

DESTINAZIONE AREE E UTILIZZO IN CONCESSIONE

Articolo 3

(Destinazione delle banchine e dello specchio acqueo)

Il primo tratto di banchina ad est e lo specchio acqueo antistante, corrispondente a quindici posti barca, come indicati nell'elaborato 7 di Piano (area PO), è destinata esclusivamente all'ormeggio delle unità da diporto.

Il secondo tratto di banchina est (verso l'imboccatura del porto) e l'antistante specchio acqueo (area UT), corrispondente a due posti barca, è riservato alle unità in transito.

Il primo tratto di banchina a ovest e lo specchio acqueo antistante corrispondente a nove posti barca per come indicati nell'elaborato 8 di Piano (area PO), è destinato all'ormeggio delle unità da diporto.

Il tratto centrale di banchina a ovest e il relativo specchio acqueo per tre posti barca è destinato esclusivamente alla pesca professionale (area TP).

Il successivo tratto di banchina a ovest e il relativo specchio acqueo per due posti barca è destinato esclusivamente all'ormeggio ed alle operazioni di imbarco e sbarco passeggeri per unità nautiche adibite ad attività di trasporto passeggeri – escursioni in mare ovvero da noleggio (UN).

Il tratto di banchina ad ovest in corrispondenza dell'imboccatura del porto e il relativo specchio acqueo per tre posti barca è riservato alle unità delle Forze di Polizia e Mezzi di soccorso (FP).

Lo scalo di alaggio/varo (SC) è destinato esclusivamente al pubblico uso per la finalità di varo ed alaggio delle unità di ogni tipo, mentre l'area adiacente sulla destra (OP2) è destinata alle operazioni annesse allo scalo di alaggio e varo.

L'area a terra antistante lo scalo di alaggio (OP1) è destinata alla viabilità funzionale alle attività portuali ed alla sosta temporanea ai soli fini delle operazioni strettamente necessarie al varo delle unità o al carico e scarico.

L'area indicata nella planimetria come IS è destinata ad isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Lo specchio acqueo centrale e quello immediatamente adiacente all'imboccatura del porto è destinato ad essere liberamente fruibile (SPL).

L'area a ovest posta a quota superiore ricompresa tra la struttura portuale e la dividente demaniale è destinata ad attività integrative città-porto, come passeggiata pedonale, idonea attività commerciale, area giochi per bambini, appositamente regolamentata da ulteriori provvedimenti amministrativi comunali da adottarsi.

L'area relativa al tratto di costone roccioso ricompreso all'interno dell'ambito del porto è destinata esclusivamente a fini di sicurezza e non potrà avere altra destinazione.

Articolo 4

(Scalo di alaggio pubblico)

Lo scalo di alaggio e varo è pubblico ed è destinato alle operazioni di alaggio/varo di unità di piccolo tonnellaggio su carrelli o mezzi simili idonei.

L'utilizzo dello stesso è consentito esclusivamente durante gli orari diurni, salvo casi fortuiti e/o di forza maggiore.

L'utilizzo della struttura pubblica è sotto la responsabilità di chi ne usufruisce, che preventivamente all'uso deve accertarsi che vi siano le condizioni per procedere alle operazioni di alaggio/varo e valutare gli eventuali rischi derivanti dalle operazioni medesime.

L'uso della struttura è comunque subordinato alla perfetta efficienza ed alla valida copertura assicurativa dei mezzi nautici e terrestri impiegati nonché al rispetto delle disposizioni emanate dalla Capitaneria di Porto.

La regolamentazione di dettaglio di detta area operativa sarà disciplinata nel rispetto dei principi generali sopra riportati dall'apposito Regolamento di gestione del Porto e dall'Ordinanza dell'Autorità marittima per gli aspetti inerenti la sicurezza portuale e la navigazione.

Articolo 5

(Punti di ormeggio)

L'area destinata alle unità da diporto è regolata secondo il regime di concessione demaniale ex art. 36 cod. nav. di competenza del Comune ai sensi dell'art. 6 della legge regionale Puglia 15 aprile 2015 n. 17 ed assegnata previa pubblica selezione a mezzo di bando pubblico.

La regolamentazione di dettaglio di detta area operativa sarà disciplinata, nel rispetto dei principi generali di seguito riportati, dall'apposito Regolamento di gestione del Porto e dall'Ordinanza dell'Autorità marittima per gli aspetti inerenti la sicurezza portuale e la navigazione.

La gestione dell'area assegnata avverrà nel rispetto rigoroso di tutte le norme vigenti adottate dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli ai fini della sicurezza della navigazione e della circolazione in ambito portuale e secondo quanto previsto dal piano degli ormeggi allegato al Piano regolatore.

Ogni posto barca ha le seguenti dimensioni: ml. 2,50 di larghezza fuori tutto e ml. 7,00 di lunghezza fuori tutto e può ospitare ai fini dell'ormeggio una imbarcazione massimo di 5,50 ml di lunghezza fuori tutto.

La concessione riguarderà anche lo spazio subacqueo occupato dalla catenaria centrale, necessaria per il corretto ormeggio dei natanti, mentre la corrispondente parte in superficie dello specchio acqueo rimarrà sempre di uso comune.

Il soggetto gestore, individuato attraverso procedure trasparenti e di evidenza pubblica, ha l'obbligo generale di fornire con professionalità ed efficienza i servizi portuali minimi di assistenza alle operazioni di ormeggio e disormeggio, di guardiania, di sorveglianza diurna e notturna.

Della concessione farà parte anche l'area demaniale a terra - area complementare (AC) - a servizio del porto e sulla quale potranno essere ubicate strutture di tipo precario ed amovibile destinate alle attività amministrative e commerciali e ai servizi igienici del porto, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

I servizi igienici opportunamente suddivisi per sesso e dimensionati, in funzione del numero di posti barca, secondo quanto previsto dalle *Raccomandazioni Tecniche per la progettazione dei Porti Turistici prodotte dall'Associazione Internazionale di navigazione*, dovranno essere composti da 2 WC. Il WC donne dovrà essere dimensionato per poter essere fruito anche da persone portatrici di Handicap. La superficie totale occupata dalle strutture amovibili, comprensive di quelle destinate ai servizi igienici non dovrà essere superiore al 25% della superficie totale dell'area complementare (AC).

Le banchine destinate all'ormeggio di tutti i natanti saranno dotate di illuminazione e di colonnine per la fornitura di acqua e corrente elettrica, oltre che di tutti i dispositivi

di sicurezza e antincendio in conformità a quanto previsto dalla Ordinanza della Capitaneria di Porto di Gallipoli n. 13/2008 in data 22.05.2008.

Saranno predisposti i dovuti segnalamenti marittimi notturni indicanti le ostruzioni portuali secondo il sistema IASM/IALA.

Articolo 6

(Specchio acqueo libero)

L'area a mare comprende lo specchio acqueo destinato al libero transito, all'accesso agli specchi acqua in concessione e ai relativi spazi di manovra.

In tale area è assolutamente vietata qualsiasi attività che ne possa impedire od ostacolare il pubblico uso.

Articolo 7

(Area Parcheggio)

L'area destinata a parcheggio sarà appositamente regolamentata con separato provvedimento come le altre aree comunali finalizzate alla sosta dei veicoli.

Articolo 8

(Divieti e prescrizioni generali)

La regolamentazione di dettaglio dei divieti e delle prescrizioni generali sarà disciplinata dall'apposito Regolamento di gestione del Porto e dall'Ordinanza dell'Autorità marittima per gli aspetti inerenti la sicurezza portuale e la navigazione.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

I contravventori delle presenti norme, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti a termini di legge e saranno ritenuti responsabili dei danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza delle proprie inadempienze. Per il soggetto concessionario delle aree inadempiente si provvederà ad avviare il procedimento di decadenza o di revoca della concessione demaniale, con ogni connessa conseguenza.

A seguito della entrata in vigore delle presenti norme tecniche di attuazione, tutte le concessioni demaniali marittime che sono in contrasto con la nuova disciplina approvata saranno immediatamente revocate ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav.